

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata il 5 agosto 1987

Norme a tutela del segreto professionale del giornalista

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la singolare situazione nella quale si viene a trovare il giornalista quando è interrogato come testimone dall'autorità giudiziaria che gli chiede di rivelare la fonte delle sue informazioni: la legge professionale lo vincola al segreto ma il codice di procedura penale gli impone di rispondere. La Corte costituzionale è intervenuta sulla delicata materia con la sentenza n. 1 del 1981 sostenendo la legittimità costituzionale dell'attuale situazione normativa, ma rinviando al legislatore per determinare il giusto equilibrio tra le esigenze della informazione e gli interessi della giustizia.

Questo progetto intende appunto proporre una soluzione dei possibili casi di conflitto tra la libertà di stampa, garantita dalla Costituzione, e l'interesse dell'Amministrazione della giustizia, anch'esso di rilevanza costituzionale.

Esistono, in astratto, tre possibilità d'intervento:

a) garantire al giornalista l'assoluta segretezza della fonte fiduciaria, come per la polizia, che non può essere costretta a rivelare i nomi dei confidenti;

b) garantire al giornalista la possibilità di eccepire il segreto, lasciando al giudice la possibilità di valutare la fondatezza della opposizione, così come oggi accade per l'avvocato, per il medico, per il sacerdote;

c) garantire in ogni caso la tutela del segreto salvo che non si possa altrimenti ottenere la prova del reato, come prescrive l'articolo 351 del codice di procedura penale a proposito dei limiti al diritto dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare.

Nessuno di questi modelli di soluzione può essere automaticamente esteso alla professione del giornalista; non quello relativo alla polizia per la sostanziale diversità delle due funzioni, né gli altri due perché non garantiscono a chi oppone il segreto la possibilità di chiedere una verifica sulla decisione del giudice.

I problemi sono due: determinare il grado di tutela del segreto e stabilire forme di garanzia per chi lo oppone.

Un'indicazione per la soluzione del primo problema è contenuta nella direttiva n. 70 della legge delega approvata il 16 febbraio 1987, che testualmente fa riferimento alla « previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia; ». Il secondo problema non ha invece trovato sinora un'adeguata soluzione.

L'articolo 1 della proposta di legge prescrive il principio della tutela delle fonti del giornalista; è poi stabilito che il magistrato può disporre che il giornalista deponga soltanto: a) quando le notizie sono indispensabili per ottenere la prova del reato; b) quando la veridicità delle notizie può essere accertata soltanto attraverso la identificazione della fonte del giornalista.

Quando ricorrono entrambi questi requisiti il magistrato dispone con ordinanza motivata che il giornalista deponga, ma rinvia l'interrogatorio ad altra

seduta, lasciando un termine non inferiore a cinque giorni.

Entro lo stesso termine — propone l'articolo 2 — il giornalista può ricorrere per Cassazione contro l'ordinanza, se ritiene che non esistano i presupposti richiesti dalla legge per la rivelazione della fonte. Il ricorso sospende il termine per l'interrogatorio ed il giornalista non può quindi essere interrogato sinché la Cassazione non si sia pronunciata. Se il ricorso è accolto, il teste non deve deporre; se è respinto deve deporre. Per garantire la celerità del procedimento sono state determinate alcune particolari regole processuali.

Nell'articolo 3 è prevista un'analogha disciplina per i casi di sequestro o di ordine di esibizione di documenti dai quali risulti direttamente o indirettamente la fonte del giornalista.

L'ordinanza motivata con la quale il giudice dispone che il giornalista deponga o ordina il sequestro di documenti non è coperta dal segreto istruttorio.

L'articolo 4 contiene una norma di chiusura: a pena di nullità non si può tener conto nel processo delle informazioni acquisite in violazione del segreto del giornalista.

La delicatezza della materia è tale che il progetto resta necessariamente aperto a tutti i suggerimenti e le integrazioni; in particolare occorrerà riflettere sulla estensione anche agli altri segreti della possibilità di una verifica processuale del provvedimento con il quale il giudice dispone il superamento del segreto.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto di astensione dal testimoniare e divieto di esame testimoniale determinato dal segreto professionale del giornalista).

1. I giornalisti non possono essere obbligati a rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità delle persone dalle quali per ragioni della propria professione hanno ricevuto notizie, anche se non pubblicate.

2. Tuttavia quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede, e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso la identificazione della fonte del giornalista, l'autorità procedente dispone con ordinanza motivata che il giornalista deponga e rinvia l'esame ad altra seduta, lasciando un termine non inferiore a cinque giorni. Il termine decorre dalla comunicazione dell'ordinanza.

3. All'ordinanza non si applica il divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 164 del codice di procedura penale.

4. Allo stesso modo si procede quando il magistrato ha motivo di ritenere che la dichiarazione fatta dal giornalista per esimersi dal deporre sia infondata.

ART. 2.

(Impugnazione dell'ordinanza).

1. Contro l'ordinanza il testimone può ricorrere per Cassazione, entro cinque giorni dalla sua comunicazione, anche per mezzo di un difensore appositamente designato.

2. La dichiarazione d'impugnazione è presentata al cancelliere del giudice che ha emesso l'ordinanza o è trasmessa a mezzo raccomandata o telegrafo; non si applica il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale; i motivi

del ricorso devono essere enunciati nella dichiarazione d'impugnazione.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro terzo, capo secondo del codice di procedura penale, ma il ricorso è discusso in udienza pubblica e i termini previsti dall'articolo 533 e dall'ultimo comma dell'articolo 534 sono ridotti a cinque giorni.

4. L'impugnazione dell'ordinanza sospende il decorso del termine per l'interrogatorio del testimone.

ART. 3.

(Sequestro presso i giornalisti).

1. Presso i giornalisti non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti dai quali risulti direttamente o indirettamente l'identità delle persone dalle quali per ragione della propria professione hanno ricevuto notizie, anche se non pubblicate, salvo che tali carte o documenti facciano parte del corpo di reato.

2. Se è stato disposto il sequestro o l'esibizione di documenti che contengono informazioni tutelate dal sequestro professionale, il giornalista può opporre il segreto, per iscritto, anche senza motivazione. Il giornalista può altresì eccepire allo stesso modo che le cose da sequestrare o da esibire non fanno parte del corpo del reato.

3. Il magistrato, se ricorrono i presupposti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, o ritiene che l'opposizione del segreto non sia fondata, ordina con provvedimento motivato il sequestro e dispone, senza prenderne conoscenza, che le cose siano sigillate e custodite a norma dell'articolo 344 del codice di procedura penale.

4. Contro il decreto di sequestro il giornalista può ricorrere per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

6. Se non è stata proposta impugnazione, il giudice può prendere conoscenza delle cose sequestrate.

7. Al decreto di sequestro non si applica il divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 164 del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Divieto di utilizzazione delle informazioni acquisite illegittimamente).

1. A pena di nullità non si può tener conto delle informazioni acquisite in violazione del segreto professionale del giornalista.